



LICEO SCIENTIFICO STATALE "LORENZO MASCHERONI"

via A. da Rosciate, 21/A, 24124 Bergamo
tel. 035.237076 - BGPS05000B@istruzione.it
<http://www.liceomascheroni.it>
Cod. Mecc. BGPS05000B - Cod.Fisc.95010190163



REGOLAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI

con parere positivo del Collegio dei docenti espresso in data 01.09.2025

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. XXXXXX del XXXXXX

Art.1 – Composizione

- a. Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i Docenti in servizio alla data della seduta e dal Dirigente scolastico che lo presiede.
- b. La partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti è adempimento obbligatorio, nell'ambito delle attività funzionali a carattere collegiale previste dal CCNL, per tutti i Docenti in servizio e costituisce adempimento prioritario rispetto ad altre eventuali attività.

Art.2 – Competenze

- a. Il Collegio dei Docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'istituzione scolastica, che è quella didattico-educativa-formativa, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla normativa vigente (Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Legge 13 luglio 2015, n. 107). Entro tale ambito ogni suo intervento è il risultato di un attento lavoro collegiale, mirato ad una calibrata programmazione e all'effettiva verifica degli obiettivi raggiunti, nel rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente e in ottemperanza alla trasparenza di ogni atto ufficiale.

Art.3 – Presidenza

- a. Il Collegio è presieduto dal Dirigente scolastico e, in sua assenza, da uno dei collaboratori appositamente delegato. Il Dirigente scolastico garantisce la piena realizzazione dei compiti propri del Collegio dei Docenti e svolge le seguenti funzioni:
 - formula l'ordine del giorno;
 - convoca e presiede il Collegio;
 - accerta il numero legale dei presenti;
 - apre la seduta;
 - riconosce il diritto d'intervento ad ogni docente e ha la facoltà di chiudere gli interventi qualora esulino dall'ordine del giorno e superino la durata consentita;
 - garantisce l'ordinato svolgimento del dibattito;
 - garantisce il rispetto delle norme contenute nel regolamento e delle disposizioni legislative;
 - chiude la discussione al termine degli interventi;
 - fa votare sulle singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse;
 - affida la funzione di segretario del Collegio ad un membro dello stesso;
 - designa eventuali relatori degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - è garante della legittimità e correttezza delle delibere assunte dal Collegio, provvede alla loro esecuzione, ad esclusione dei casi in cui vi sia evidente violazione di leggi, regolamenti o disposizioni ministeriali;
 - sottoscrive i verbali delle riunioni che presiede;
 - scioglie la seduta, esauriti i punti all'ordine del giorno;
 - sospende la seduta nel caso in cui non ne possa garantire l'ordinato svolgimento.

Art.4 – Dipartimenti e aree disciplinari

- a. Il Collegio dei Docenti è articolato in aree e in dipartimenti disciplinari per le tematiche specifiche relative a singole discipline o gruppi di discipline.

- b. Le sedute delle aree e dei dipartimenti sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un docente coordinatore da lui designato e vengono inserite nel piano annuale delle attività collegiali obbligatorie.
- c. Le aree e i dipartimenti elaborano proposte da presentare al Collegio in seduta plenaria e non hanno potere deliberante.

Art. 5 - Validità della seduta

- a. Il numero legale per la validità della seduta del Collegio è la metà più uno dei docenti in servizio alla data della riunione. Il numero legale deve mantenersi per tutta la durata della riunione che, in caso contrario, deve essere sospesa e aggiornata. Ogni membro del Collegio può chiedere in qualunque momento la verifica del numero legale dei presenti.
- b. Il Presidente, all'inizio di ogni seduta, registra le presenze mediante appello nominale o firme di presenza e, al termine della stessa, può procedere al contrappello.
- c. Tutte le assenze relative all'intera seduta o parte di essa devono essere giustificate.

Art. 6 - Convocazione

- a. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario definito nel piano annuale delle attività.
- b. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria dal Dirigente o su richiesta di almeno 1/3 del numero dei suoi componenti in caso di necessità sopraggiunte in modo imprevisto in corso d'anno.
- c. La comunicazione dell'ordine del giorno deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso. La convocazione del Collegio deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione dell'ora di inizio e dell'ora presunta di scioglimento della seduta; in casi particolari e quando si prevedono adempimenti obbligatori sopraggiunti successivamente alla convocazione, l'ordine del giorno può ulteriormente essere integrato.
- d. Nel caso di improrogabile, motivata e urgente necessità, il Collegio è convocato con un preavviso di 24 ore, mediante affissione all'albo online, avviso con circolare e avviso individuale (via mail) per i docenti che, nel giorno della comunicazione, risultino in servizio in altra scuola o liberi da impegni scolastici.

Art. 7 - Ordine del giorno

- a. Il Presidente mette in discussione i punti all'ordine del giorno nell'ordine in cui sono stati elencati nella convocazione. La seduta si apre con le comunicazioni del Dirigente scolastico che informa i docenti su tutti gli aspetti rilevanti dell'attività dell'Istituto e su particolari adempimenti. Tale comunicazione, nel caso in cui preveda scadenze o adempimenti formali, costituisce per tutti i presenti regolare notifica e può sostituire le comunicazioni scritte. Di norma le comunicazioni del Dirigente scolastico non sono oggetto di discussione, a meno che non venga espressamente richiesto ai docenti un parere sulle tematiche affrontate.
- b. L'eventuale inversione dei punti all'ordine del giorno, è stabilita dal Presidente.
- c. Al termine di ogni seduta, su proposta di uno o più docenti, dei dipartimenti o delle aree, possono essere valutati argomenti da inserire eventualmente nell'ordine del giorno delle riunioni successive.

Art. 8 – Discussione /dibattito

- a. La discussione di ogni punto all'ordine del giorno è aperta da una relazione del Presidente che illustra, anche con il contributo di uno o più docenti o esperti da lui incaricati, l'argomento oggetto di confronto e/o delibera e conclude la relazione con una proposta sulla quale chiede al Collegio di esprimersi.
- b. Nel caso in cui il testo di procedure e/o regolamenti, inseriti all'ordine del giorno, sia stato già condiviso con i docenti in modo preventivo, contestualmente alla convocazione del Collegio, saranno oggetto di dibattito collegiale soltanto le proposte di cambiamento pervenute in Presidenza in forma scritta, entro il giorno precedente allo svolgimento della riunione.
- c. I docenti, che ne fanno richiesta, intervengono sull'argomento oggetto di discussione. Al fine di favorire la più ampia partecipazione alla discussione, ogni intervento non deve, di norma, superare i tre minuti; non è consentito un ulteriore intervento sullo stesso punto da parte di chi è già intervenuto, ma è previsto un diritto di replica, prima della chiusura dell'argomento dibattuto.
- d. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e apre le eventuali operazioni di voto.

- e. In caso di violazione dei tempi assegnati per l'intervento o nel caso di richieste di ulteriori interventi da parte di docenti che sono già intervenuti, il Presidente ha diritto di togliere o non concedere la parola.

Art. 9 – Votazione

- a. Chiusa la discussione, il Presidente mette a votazione la proposta di delibera. Prima del voto possono chiedere la parola, per dichiarazione di voto, solamente un docente a favore della proposta e uno contrario, per non più di tre minuti ciascuno, e chi voglia dichiarare e motivare il proprio voto per un minuto ciascuno.
- b. Prima della votazione può essere richiesta al Presidente la verifica del numero legale.
- c. Nel caso di voto su procedure e/o regolamenti, non può essere richiesto il voto per parti separate (articolo per articolo).
- d. Le votazioni in cui non si faccia riferimento a persone possono avvenire per alzata di mano, per appello nominale su richiesta del Presidente o di un membro del Collegio, mentre le votazioni in cui si faccia riferimento a persone potranno essere svolte a scrutinio segreto, anche con modulo Google.
- e. In caso di votazione di più proposte in alternativa tra loro, prevale la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi espressi dai presenti. Nel caso in cui nessuna delle proposte raggiunga la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione successiva nella quale si votano le due proposte che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Chi vota per una proposta, non può votare per l'altra.
- f. La delibera è adottata solo se votata dalla metà più uno dei voti validi espressi dai presenti; in caso di parità nella votazione, ai fini dell'approvazione, prevale il voto del Presidente. I voti degli astenuti sono conteggiati come voti nulli: rientrano nel computo dei votanti, ma non nel calcolo dei voti validi. In caso di elezioni di persone, qualora si delinei una situazione di parità, prevale il docente più anziano d'età.
- g. Conclusa la votazione, che non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri componenti, il Presidente proclama immediatamente il risultato. I punti trattati e votati non possono essere riammessi in discussione nella stessa seduta.

Art. 10 – Deliberazione

- a. La delibera collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le loro determinazioni in quanto la volontà dell'organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena conclusa.
- b. La delibera collegiale, vincolante per tutti i docenti dell'Istituto, è valida fino a quando il Collegio provvederà a emanarne un'altra che la sostituisca, la cancelli o la modifichi.

Art. 11 – Sospensione/aggiornamento della seduta

- a. Nel caso in cui la seduta si protragga per più di 30 minuti dall'orario previsto nella convocazione, il Presidente chiede al Collegio di continuare i lavori oppure di aggiornare la seduta al giorno successivo o ad altra data che viene comunicata direttamente ai presenti se compresa nei successivi 5 giorni; in tal caso non è possibile integrare il precedente ordine del giorno.
- b. In caso di rinvio in data successiva al quinto giorno, verrà seguita la procedura ordinaria di convocazione che potrà prevedere l'aggiunta di ulteriori punti all'ordine del giorno.
- c. In nessun caso sarà possibile ridiscutere argomenti relativi a punti all'ordine del giorno sui quali il Collegio dei Docenti abbia espresso una delibera prima dell'aggiornamento dei lavori.
- d. Il Presidente ha la facoltà di sospendere e aggiornare la seduta qualora non venga garantito dai presenti l'ordinato e corretto svolgimento dei lavori.

Art. 12 – Verbale

- a. Di ogni seduta del Collegio viene redatto e sottoscritto un verbale a cura del docente designato dal Presidente.
- b. È data facoltà ai membri del Collegio di far verbalizzare le proprie dichiarazioni mediante la consegna su file pdf del testo dell'intervento. Il testo consegnato sarà allegato al verbale ma non sarà messo in votazione.

La redazione del verbale può avvenire anche in un momento successivo alla chiusura della riunione; la relativa approvazione è rimandata alla successiva seduta; la bozza del verbale da approvare viene messa a disposizione dei docenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la successiva riunione del Collegio per la segnalazione di eventuali errori materiali.

- c. Le sedute del Collegio si aprono con l'approvazione del verbale della seduta precedente. I verbali del Collegio, una volta approvati, sono sempre consultabili su richiesta da ogni docente che ne fa parte.
- d. Anche in caso di non approvazione del verbale per prevalenza di voti contrari, le delibere assunte dal Collegio costituiscono atti esecutivi definitivi avverso i quali è previsto il ricorso al Tribunale Amministrativo nei tempi e modi previsti dalla legislazione vigente.

Art. 13 – Modifiche al Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore dalla seduta immediatamente successiva al Collegio dei Docenti che lo ha approvato e conserva la sua validità anche per gli anni scolastici successivi; eventuali modifiche possono essere proposte per iscritto al Collegio dal Presidente o da almeno 1/3 dei docenti in servizio nell'Istituto e approvate dalla maggioranza dei docenti presenti alla seduta dal Collegio in cui vengono discusse.
